

PTOF 2019/2022

Approfondimento in allegato alla revisione del PTOF 2019/2022 Portfolio della Valutazione



Indice

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: PARTE GENERALE

La Valutazione nello scenario normativo precedente l'entrata in vigore della Legge 13 Luglio 2015 n. 107.

La valutazione con la Legge n. 107/2015.

Docimologia → Valutazione

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA (da PTOF)

Criteri di osservazione/valutazione del team docente

Criteri di valutazione delle capacità relazionali

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ALLA SCUOLA PRIMARIA

Criteri di valutazione comuni (da PTOF)

Elementi di innovazione nella valutazione degli apprendimenti

Criteri di valutazione del comportamento (da PTOF)

Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva (da PTOF con integrazioni)

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (da PTOF)

Criteri di valutazione comuni (da PTOF)

Valutazione del comportamento degli alunni e delle alunne

Indicazioni generali per la valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni

Valutazione dei livelli globali di apprendimento

Le keywords della valutazione: Criteri comuni per la valutazione disciplinare.

Tipologie di prove per la verifica degli apprendimenti

- a. Prove strutturate
- b. Prove semi-strutturate
- c. GRIGLIA DI MISURAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA STRUTTURATE E SEMI-STRUTTURATE
- d. Prova scritta di Italiano.
- e. Prova Orale disciplinare/interdisciplinare.

Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva (da PTOF)

Non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria

Ammissione all'Esame di Stato

Deroghe per ammissione all'Esame di Stato in casi particolari

- a. FREQUENZA
- b. COMPORTAMENTO
- c. MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Le operazioni di scrutinio

- a. Il docente di approfondimento in materie letterarie
- b. Il docente di sostegno

- c. L'insegnante di Religione Cattolica
- d. Il docente di alternativa alla Religione Cattolica
- e. Il docente di potenziamento

Deliberazione dell'Ammissione all'esame conclusivo

Voto di ammissione D. M. 741/2017, art. 2 comma 4

Prove scritte d'esame

- a. Prova scritta di italiano, indicazioni e criteri di valutazione
- b. Prova scritta di matematica, indicazioni e criteri
- c. Prova scritta di lingue straniere, indicazioni e criteri

Criteri essenziali per la conduzione del colloquio

Candidati con disabilità (D.M. 741/2017, art. 14)

Candidati con DSA certificato (D.M. 741/2017, art. 14)

La valutazione finale

Ammissione dei candidati privatisti

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IN REGIME DI DIDATTICA A DISTANZA/DIGITALE INTEGRATA

Finalità principali della D. a D.

Finalità principali della valutazione della D. a D.

VALUTAZIONE FORMATIVA

Griglia per le osservazioni sistematiche

Griglia per le osservazioni sistematiche alunni DvA

Valutazione sommativa

Strumenti e Metodi per la Verifica degli apprendimenti – DAD

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: PARTE GENERALE

La Valutazione nello scenario normativo precedente l'entrata in vigore della Legge 13 Luglio 2015 n. 107.

Fino agli inizi dell'anno 2017, la normativa vigente in materia di valutazione nelle scuole del Primo ciclo di istruzione si riferiva pressoché a quella stabilita dal ministro Gelmini che a sua volta recepiva in linea di massima le indicazioni del ministro Moratti. Di seguito è riportata una sintesi riepilogativa dei principali riferimenti normativi più recenti pre-Legge n. 107/2015:

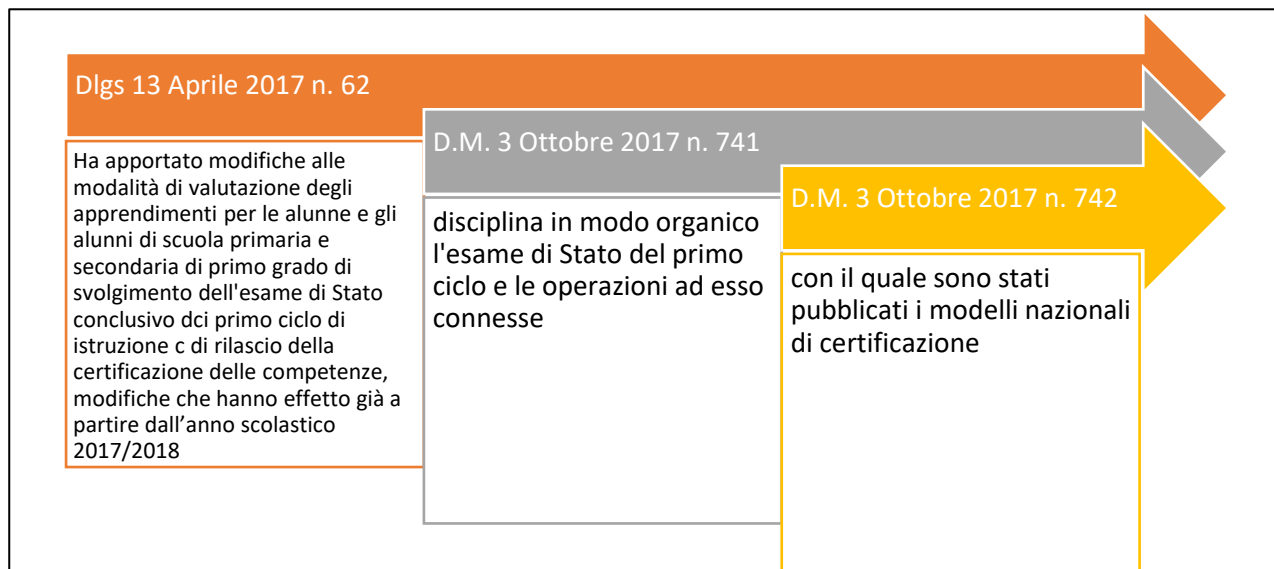
RIFERIMENTO NORMATIVO	ARGOMENTO	DISPOSIZIONI
D.Lgs. n.59/2004, art.8 commi 1 e 2	VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE	La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo. I medesimi docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione
D.Lgs. n.226/2005	PROMOZIONE E BOCCIATURA	Nella Scuola secondaria di primo grado dispone distinzione tra un periodo biennale didattico e l'anno conclusivo. Ai fini del passaggio al periodo successivo, lo studente è promosso o respinto ogni 2 anni; si dispone la ripetenza del II anno del biennio didattico quando l'allievo mantenga 2 debiti formativi in due o più discipline, o nel comportamento
D. Lgs. n. 59/2004, art.3, comma 10	VALIDITA' ANNO SCOLASTICO E AMMISSIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI	Negli scrutini della Scuola secondaria di primo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato. Non si procede a scrutinare gli alunni che non posseggano questo requisito
D.Lgs. n.297/1997	INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA	Le valutazioni che i docenti di IRC formulano su gli alunni vanno espressi con giudizio sintetico; nel caso che, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, il consiglio di classe debba procedere a una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto dell'insegnante di IRC, se determinante, va accompagnato con un giudizio motivato, a verbale
Legge n.169/2008	VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO	Il voto numerico per la valutazione del comportamento degli alunni, chiosato con una nota, è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. Per la valutazione del comportamento e del profitto nelle discipline e nei gruppi di discipline valutate con voto unico, l'adozione dei voti numerici (che erano stati aboliti con la Legge n.517/1977)
D.P.R. n.122/2009, art.2 comma 8 e comma 7	VALUTAZIONE FINALE SCUOLA PRIMARIA	Nella Scuola primaria, la valutazione finale degli apprendimenti è fatta dall'insegnante o collegialmente dai docenti contitolari della classe; sono ammessi alla classe successiva, gli alunni che conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con voto unico. Circa l'ammissione al successivo anno scolastico, dell'alunno che non abbia conseguito la sufficienza in una o più discipline, il consiglio di classe può sospendere il giudizio se ritiene che l'alunno sia in grado di conseguire un'adeguata preparazione prima dell'inizio del successivo anno scolastico (gli esami "di riparazione" che si tenevano all'inizio del mese di settembre sono stati aboliti con la Legge n.517/1977); in questi casi, all'albo della scuola non è indicata la votazione ma la sospensione del giudizio. Le famiglie degli alunni per i quali si dispone il debito scolastico vanno informate con lettera delle carenze e dei relativi voti di insufficienza; si comunica, altresì, se la scuola attiva interventi di recupero del debito
D.M., n.254/2012	VALUTAZIONE NELLE INDICAZIONI NAZIONALI	La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo

La valutazione con la Legge n. 107/2015.

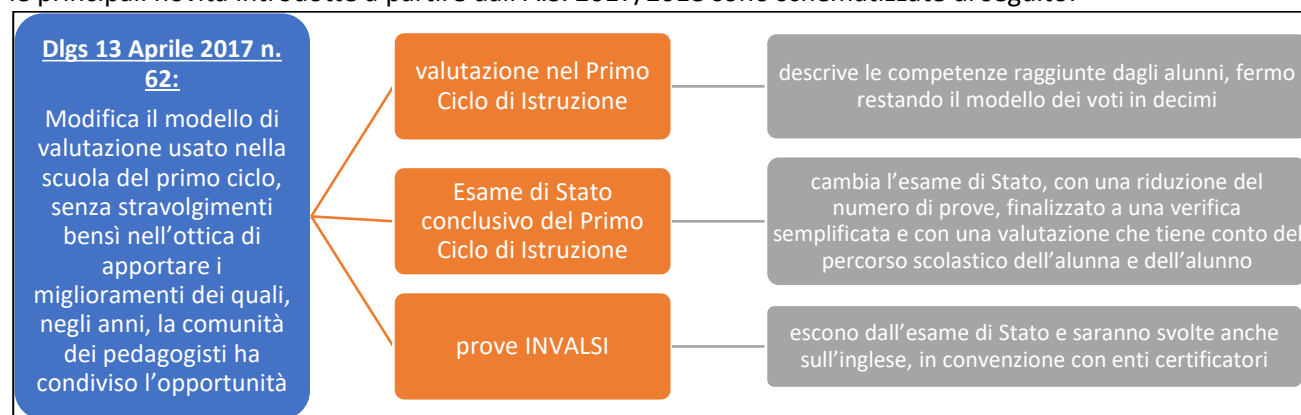
La Legge 13 Luglio 2015, n. 107 all'Art. 1 dal comma 180 al comma 191 definisce che il Governo è delegato ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni contenute nella legge stessa, su diverse materie tra

cui **“Adeguamento in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato”** (Art. 1 commi 180 e 181).

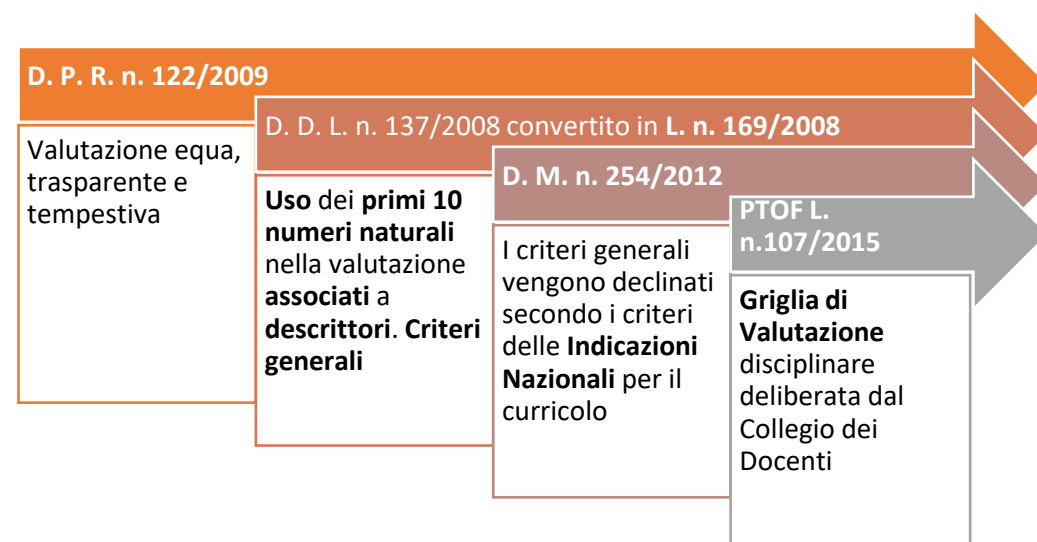
I documenti emanati nei mesi di Aprile e di Ottobre 2017 attuativi di delle deleghe previste dalla L. n. 107/2015 sono il Decreto Legislativo n. 62/2017 e i Decreti Ministeriali n. 741 e 742. Una sintesi schematica dei nuovi documenti è riportata di seguito:



Rispetto al precedente sistema di valutazione delle alunne e degli alunni nel primo ciclo di Istruzione, le principali novità introdotte a partire dall'A.S. 2017/2018 sono schematizzate di seguito:



Docimologia → Valutazione



VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA (da PTOF)

Criteri di osservazione/valutazione del team docente

Alla Scuola dell'Infanzia il curricolo si sviluppa attraverso i campi d'esperienza, intesi come specifici ambiti entro i quali promuovere lo sviluppo del bambino, partendo dall'azione per arrivare alla conoscenza (imparare facendo - Dewey), e l'acquisizione della competenza, che è la capacità del bambino di utilizzare e applicare ciò che ha appreso anche in altri contesti di vita.

La verifica delle conoscenze e delle abilità avviene tramite l'osservazione sistematica dei bambini in situazione di gioco libero, guidato e nelle attività programmate; nelle conversazioni (individuali e di gruppo); con l'uso di materiale strutturato e non, e attraverso le rappresentazioni grafiche svolte di volta in volta.

La valutazione prevede:

- un momento iniziale di osservazione per delineare un quadro delle capacità individuali;
- momenti osservativi interni alle varie proposte didattiche, riguardanti le capacità di relazione con gli altri e con la realtà oggettiva, che consentono di adeguare i percorsi didattici;
- un momento di verifica finale dell'attività educativa e didattica.

Tra gli strumenti di valutazione utilizzati dai docenti sono compresi, dunque, griglie per l'osservazione sistematica nei lavori di gruppo, schede di autovalutazione, rubriche valutative afferenti agli obiettivi conseguiti nei vari campi di esperienza.

Le rubriche valutative in adozione a partire dall'A.S. 2019/2020 sono consultabili alla web page:

<https://www.icalvignano.edu.it>

Criteri di valutazione delle capacità relazionali

Nella Scuola dell'Infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascun bambino per individuare i processi da promuovere al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo.

Finalità della valutazione deve essere principalmente quella di orientare la crescita e l'apprendimento in relazione alle caratteristiche e alle potenzialità di ogni singolo bambino, nel collaborare, partecipare ed interagire nel quadro delle relazioni interpersonali.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ALLA SCUOLA PRIMARIA

Criteri di valutazione comuni (da PTOF)

La valutazione è parte integrante del progetto educativo e permette di raccogliere in maniera sistematica e continuativa informazioni relative a:

- Acquisizione delle competenze
- Sviluppo della disponibilità ad apprendere
- Maturazione del senso di sé
- Maturazione dell'autostima Alla procedura di valutazione si ricorre per monitorare i progressi nell'ambito degli apprendimenti e nell'ambito del processo educativo d'insegnamento/apprendimento e per monitorare i livelli di competenza raggiunti.

L'analisi dei dati consente al team dei docenti di operare con flessibilità apportando adeguamenti alla programmazione educativo-didattica.

La valutazione verrà attuata, sistematicamente durante tutto l'anno scolastico, attraverso:

- ❖ Prove di verifica, strutturate e non, funzionali ai diversi linguaggi
- ❖ Prove oggettive
- ❖ Interrogazioni e discussioni guidate
- ❖ Osservazioni sistematiche
- ❖ Schede di autovalutazione

Terrà conto dei seguenti criteri:

- ❖ Progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza, anche in relazione alle strategie individualizzate messe in atto.
- ❖ Comportamento, impegno e grado di partecipazione alle attività scolastiche
- ❖ Livello di acquisizione delle competenze
- ❖ Caratteristiche e grado di maturazione del singolo alunno, anche in relazione all'ambiente socio-culturale di appartenenza.

La valutazione è:

- Formativa (favorisce la crescita personale dell'alunno)
- Orientativa (fornisce ai docenti informazioni sul processo di apprendimento dell'alunno e permette di progettare nuovi interventi didattici per facilitare il successo formativo).

La valutazione viene registrata su un apposito documento che viene consegnato alla famiglia e accompagnato da un colloquio esplicativo. I criteri e le modalità della valutazione sono definiti dal Decreto legislativo n.62/2017.

Elementi di innovazione nella valutazione degli apprendimenti

- La progettazione didattica proposta a partire dall'A.S. 2019/2020 si basa su un percorso innovativo caratterizzato da UDA interdisciplinari che favoriscono l'acquisizione di un sapere, da parte del discente, allo stesso tempo stimolante e formativo. Gli argomenti vengono proposti agli alunni sotto forma di progetti didattici multidisciplinari e al termine di ogni UDA i docenti compilano apposite schede per la valutazione cognitiva e metacognitiva guidati dai descrittori riportati nelle rubriche valutative. I docenti trovano tutto il materiale utile al fine della valutazione all'interno dei documenti "Progettazione Annuale Primaria" e "Rubriche Valutative Primaria" consultabili sulla web page: <https://www.icalvignano.edu.it>.
- La valutazione cognitiva e metacognitiva a partire dall'A.S. 2019/2020 diventa bimestrale ed organizzata per prove comuni e parallele a livello di IC. Questa innovazione mostra importanti ricadute positive sul sistema formativo offerto dall'IC:

- I docenti da una parte garantiscono una valutazione equa per tutti gli alunni frequentanti l'IC;
- gli alunni hanno opportunità eque di azione didattica;
- i docenti lavorano in sinergia al fine di ridurre la varianza tra classi parallele;
- la valutazione a lungo termine subirà un graduale processo di diminuzione nella devianza tra le valutazioni operate dai docenti.

Criteri di valutazione del comportamento (da PTOF)

La valutazione del comportamento si propone di favorire lo sviluppo della coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.

La valutazione del comportamento degli studenti è attribuita collegialmente dal consiglio di classe.

Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva (da PTOF con integrazioni)

In base al D.Lgs. 62/2017 art.3:

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Il team dei docenti all'unanimità, qualora ritenga opportuno proporre la non ammissione di un alunno alla classe successiva, solo in casi estremamente gravi dovrà:

- descrivere la situazione di partenza dell'alunno: comportamenti e apprendimenti desumibili dal documento di valutazione con le motivazioni delle carenze riscontrate e delle rilevazioni di ingresso;
- l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione;
- descrivere gli interventi compensativi attuati: attività di recupero in piccoli gruppi in orario scolastico o extrascolastico, di sostegno da parte di insegnanti, di aiuto reciproco peer to peer, per piccoli gruppi della stessa classe o classi aperte, intervento di eventuali specialisti;
- registrare le difficoltà che permangono e ogni ulteriore intervento particolare;
- segnalare il disagio alla famiglia, con illustrazione delle verifiche periodiche e della valutazione quadrimestrale;
- descrivere gli interventi integrativi effettuati durante l'anno scolastico;
- motivare il mancato effetto degli interventi integrativi e descrizione delle gravi lacune persistenti;
- valutare in termini di programmazione didattico-educativa, la possibilità che nell'ipotesi di non ammissione alla classe successiva, vi siano reali condizioni di maturazione e miglioramento progressivi negli apprendimenti e nel comportamento.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (da PTOF)

Criteri di valutazione comuni (da PTOF)

Costituiscono l'oggetto della valutazione:

- il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni;
- il comportamento degli alunni, riferito allo sviluppo delle competenze di cittadinanza;
- il rendimento scolastico complessivo degli alunni

A tal fine, il collegio dei docenti, nelle sue articolazioni dipartimentali, ha individuato gli obiettivi di apprendimento e, in coerenza con essi, ha elaborato, quali strumenti per la valutazione, le griglie e le rubriche di valutazione rinvenibili nell'apposita sezione PTOF sul sito dell'Istituto. Esse, come da obiettivi di processo del Piano di miglioramento, sono suscettibili di progressivi adeguamenti e modifiche, alla luce della novellata normativa e costituiscono parte integrante del nostro Piano triennale dell'offerta formativa. In attuazione del D.Lgs. del 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.107, si dettagliano le corrispondenze tra voto in decimi e rilevazione di conoscenze e abilità, così come stabilito ed approvato dal Collegio dei docenti. Le griglie di corrispondenza tra voti numerici e rilevazione di conoscenze e abilità intendono essere di aiuto ai docenti nella decisione di attribuzione delle valutazioni numeriche ed alle famiglie nella comprensione del loro significato. Il loro carattere però non può che rimanere indicativo poiché la rilevazione degli apprendimenti non è fondata solamente sulla sommatoria dei punteggi ottenuti in prove "oggettive" ma si combina con gli esiti risultanti da un approccio globale che valorizza l'unitarietà della personalità dell'allievo coinvolto nel processo di valutazione. Inoltre, la valutazione tiene conto non solamente degli apprendimenti raggiunti, ma anche dei progressi collegati alle differenti situazioni di partenza degli allievi e dei diversi ritmi di crescita e di apprendimento, molto variabili soprattutto nei primi anni di scuola. Uno spazio significativo sarà dedicato alla promozione dell'autovalutazione, quale momento significativo per lo sviluppo consapevole dell'identità personale.

Valutazione del comportamento degli alunni e delle alunne

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza degli alunni. Al fine di eseguire la valutazione del comportamento, si è tenuto conto dei regolamenti approvati dalla Istituzione Scolastica e del Patto educativo di corresponsabilità. Inoltre, in virtù della propria autonomia, l'Istituto promuove attività volte a valorizzare i comportamenti positivi degli alunni nonché il coinvolgimento attivo dei genitori, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. [Art. 1 commi 3 e 4 D. Lgs. 62/2017]

La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto sopra specificato. Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti). [Art. 2 comma 5 D. Lgs. 62/2017].

La valutazione del comportamento si riferisce alle competenze di cittadinanza sviluppate dalle alunne e dagli alunni e si basa sul Patto educativo di corresponsabilità che ciascuna famiglia stipula ad inizio anno scolastico. Nella Valutazione del comportamento si tengono conto dei seguenti criteri generali (come da PTOF):

- Comportamento responsabile e collaborativo

- Rispetto delle regole: è rispettoso delle regole scolastiche sancite nel patto di corresponsabilità e delle regole della vita sociale
- Rapporti tra pari e con l'Istituzione: essere educati, rispettare i pari e l'Istituzione tutta
- Partecipazione: allo svolgimento di tutte le attività didattiche proposte
- Regolarità nell'esecuzione delle consegne/Puntualità: sa lavorare autonomamente in maniera individuale ed in gruppo, è preciso e ordinato nella consegna, ha sviluppato un proprio metodo di studio
- Richiami o sanzioni disciplinari

La valutazione del comportamento si propone di favorire lo sviluppo della coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. La valutazione del comportamento degli studenti è attribuita collegialmente dal consiglio di classe.

Per la valutazione del comportamento, i docenti fanno riferimento alla griglia riportato alla pagina web <https://www.icalvignano.edu.it>.

Indicazioni generali per la valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni

Un giudizio valutativo, sia esso numerico o verbale, riflette sempre l'apprezzamento espresso dall'insegnante sulla prova fornita dall'allievo: se la prova è stata positiva, il giudizio lo sarà altrettanto, e il contrario se la prova, in tutto o in parte, non ha corrisposto alle attese. Un giudizio di valutazione, però, contiene anche elementi che vanno oltre ciò che l'allievo ha dimostrato di sapere. Infatti, in una situazione didattica tradizionale ogni insegnante esprime un giudizio sulle prove che deriva da una complessa serie di considerazioni, non tutte collegabili esclusivamente all'apprendimento.

La valutazione rappresenta quindi per il docente e per il discente un momento di feedback durante il quale:

- il docente valuta se la sua azione didattica ha prodotto i risultati attesi in fase di progettazione didattica;
- il discente auto-elabora la riuscita della propria performance

Si definisce, in questo modo, l'effettiva riuscita del processo di insegnamento/apprendimento che può dare esiti positivi oppure negativi. In quest'ultimo caso, il docente deve valutare a quale causa potrebbe essere imputata la non riuscita della propria azione didattica in genere dovuta a:

- una valutazione diagnostica insufficiente;
- obiettivi specifici non adeguati al singolo discente o al gruppo classe;
- metodologie didattiche inadeguate per il singolo discente o al gruppo classe.

Nel caso di raggiungimento parziale degli apprendimenti in itinere, il docente avrà cura di trasmetterne nota al coordinatore di classe che a sua volta, periodicamente, provvederà ad informare le famiglie direttamente interessate. L'iter da seguire è il seguente:

- il docente curricolare compila la scheda "ricognizione degli apprendimenti" scaricabile alla web page dell'IC <https://www.icalvignano.edu.it> e la consegna al coordinatore di classe in occasione dei consigli di classe. Nella scheda il docente curricolare annota, per gli alunni che hanno raggiunto livelli parziale degli apprendimenti, le strategie didattiche mirate al recupero degli stessi;
- il coordinatore di classe trasmette per conoscenza al DS il prospetto degli alunni per classe con livelli parziali degli apprendimenti e provvederà ad informare tramite comunicazione su registro elettronico singolarmente ciascuna famiglia indicando anche le azioni individuate per il recupero degli apprendimenti.

Il team di docenti deve assicurarsi che siano state attivate tutte le misure e siano stati utilizzati tutti gli strumenti utili al recupero degli apprendimenti degli alunni.

Valutazione dei livelli globali di apprendimento

Il giudizio di valutazione è composto da più elementi che secondo il pedagogo italiano Vertecchi possono essere raggruppati in tre grandi gruppi:

1. Il primo gruppo include tutto quanto si riferisce all'apprendimento, e cioè la qualità e la quantità delle conoscenze acquisite, la capacità di esporre quanto è stato appreso in modo corretto e preciso, di applicare le proprie competenze sia in contesti consueti (per esempio, nello svolgimento di esercizi), sia in situazioni nuove (come sono quelle che richiedono interpretazioni di qualche complessità, o la soluzione di problemi non riducibili a semplici procedure di calcolo);
2. Il secondo gruppo include gli elementi che si riferiscono agli aspetti affettivi e di relazione che si riscontrano nel comportamento scolastico e riguardano il modo in cui un allievo mostra di aderire a quanto gli viene proposto, la corrispondenza fra la sua condotta e le aspettative degli insegnanti, i suoi atteggiamenti nei confronti della scuola. Poiché il giudizio viene espresso in contesti collettivi, la qualità dell'apprezzamento risente del confronto fra le caratteristiche di un allievo e quelle dei suoi compagni;
3. Gli elementi del terzo gruppo, infine, riflettono caratteristiche degli allievi di origine non scolastica, che possono essere di tipo intellettuale, affettivo e sociale. L'apprezzamento di tali elementi può essere esplicito o implicito: è esplicito se chi esprime il giudizio ritiene di dover tenere conto di fattori ambientali, delle condizioni socio-culturali delle famiglie degli allievi, del loro livello di abilità mentale. È implicito (ed è la situazione più frequente) quando gli insegnanti si formano un'idea delle caratteristiche degli allievi di origine non scolastica attraverso segni esteriori, che sono percepiti anche se non si presta ad essi una specifica attenzione (comportamenti, abbigliamento, modo di parlare costituiscono segni di status che rivelano le condizioni di vita e, più in generale, delle esperienze non scolastiche).

La valutazione degli apprendimenti deve essere, quindi, affiancata e completata con una valutazione che gioca su dimensioni differenti. Il docente deve, periodicamente e rispetto all'inquadramento iniziale del discente, eseguire una valutazione dei livelli globali degli apprendimenti così come anche definito nel D.lgs. 62/2017. Questa valutazione non va espressa in decimi ma con un giudizio sintetico:

GIUDIZIO SINTETICO	ECCELLENTE ACQUISIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO
	OTTIMA ACQUISIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO
	BUONA ACQUISIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO
	DISCRETA ACQUISIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO
	SUFFICIENTE ACQUISIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO
	INSUFFICIENTE ACQUISIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO
	MANCATA ACQUISIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

La valutazione va eseguita attraverso descrittori dei processi formativi rispetto alla situazione di partenza:

DESCRITTORI DEI PROCESSI FORMATIVI RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA	SVILUPPO CULTURALE	• padronanza degli strumenti espressivi e comunicativi • autonomia ed efficacia nell'organizzazione del lavoro • acquisizione degli apprendimenti • motivazione, partecipazione e interesse
--	--------------------	--

	SILUPPO PERSONALE	- consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità - collaborazione al processo di apprendimento - responsabilità e impegno - spirito di iniziativa
	SVILUPPO SOCIALE	- rispetto di sé e degli altri - spirito di collaborazione e solidarietà - disponibilità al confronto e al dialogo

La valutazione diagnostica in ingresso non è utile ai fini della valutazione ma deve essere utilizzata come base per la progettazione didattica e per la stima dei livelli iniziali dei prerequisiti. Tale valutazione diventa il punto di inizio per la costruzione di un processo evolutivo quale l'apprendimento del discente nell'arco dell'anno scolastico.

Con circolare prot. N. 0005090/U del 22/09/2019, vengono divulgate le fasce di livello degli apprendimenti in ingresso degli alunni. Tali fasce devono essere prese in considerazione dai docenti nel formulare, in occasione della valutazione sommativa, un giudizio sull'evoluzione del processo di apprendimento degli alunni. Il giudizio, tenuto conto dei descrittori sopra indicati, non si riferisce alla sola acquisizione di conoscenze ma alla interiorizzazione da parte del discente di tutto il processo cognitivo e metacognitivo alla base della costruzione del proprio sapere e delle proprie competenze. Nella formulazione del giudizio, il docente, quindi, non deve tener conto della sola valutazione in decimi degli apprendimenti disciplinari ma anche dei fattori metacognitivi che hanno caratterizzato l'alunno nella sua predisposizione o meno al processo educativo.

livelli certificazione delle competenze	LIVELLO AVANZATO		LIVELLO INTERMEDIO		LIVELLO BASE	LIVELLO INIZIALE	
Fasce di livello di istituto	Fascia ALTA		Fascia MEDIA		Fascia SUFFICIENT E	Fascia INSUFFICIENTE	
Giudizio sintetico	Eccellente	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Insufficiente	Carente
Livelli degli apprendimen ti	A	AB	B	BC	C	CD	D
Voto in decimi	10	9	8	7	6	5	4

DESCRITTORI

Giudizio esteso dei livelli di apprendimen to	conoscenza ricca e approfondita dei contenuti di base; eccellenti capacità di comprensione; avanzate capacità critiche di	approfondita conoscenza dei contenuti di base; ottime capacità di comprensione; metodo sicuro di	conoscenza organica e ben articolata dei contenuti di base; buone capacità di comprensione; apprezzabile metodo	conoscenza abbastanza organica e articolata dei contenuti di base; discrete capacità di comprens	sufficiente conoscenza dei contenuti di base; capacità sufficienti di comprensione; adeguato metodo di analisi e di sintesi	conoscenza inadeguata e lacunosa dei contenuti di base; modeste capacità di comprensione; capacità	conoscenza carente dei contenuti di base; scarse capacità dei contenuti di base; assenza di metodo
---	---	--	---	--	---	--	--

	analisi e di sintesi	analisi e di sintesi	di analisi e di sintesi	ione; appropriato metodo di analisi e di sintesi		poco autonomo e di analisi e di sintesi	di analisi e di sintesi
--	----------------------	----------------------	-------------------------	--	--	---	-------------------------

Le keywords della valutazione: Criteri comuni per la valutazione disciplinare.

Le keywords della valutazione sono sostanzialmente tre:

CRITERI	indicano ambiti di osservazione, dei punti di vista privilegiati, attraverso cui osservare l'apprendimento dei discenti e il loro processo di crescita. Con criterio di verifica si intende anche punti fermi o regole da rispettare. Fissare i criteri e le modalità di verifica significa costruire un modello operativo di verifica e valutazione.
DESCRIPTORI	categorie di singoli comportamenti rappresentativi che il discente mostra quando raggiunge un traguardo formativo.
INDICATORI	elementi osservabili che permettono di fornire informazioni sullo stato di un sistema educativo o sociale. Rappresentano anche lo strumento che permette comparazioni tra obiettivi attesi e risultati raggiunti, tra diversi sistemi scolastici

Come definito nel D.P.R. 12/2009, il collegio docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.

Da una lettura approfondita delle rubriche di valutazione disciplinari, possono essere estratti **criteri comuni per la valutazione di tutte le discipline** come elencati di seguito:

- CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI, DEL LINGUAGGIO SPECIFICO E DEGLI STRUMENTI
- POSSESSO DELLE ABILITA'
- ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE
- RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Per la declinazione dei criteri in descrittori ed indicatori, i docenti si riferiscono alle rubriche valutative disciplinari consultabili alla pagina web <https://www.icalvignano.edu.it>.

Tipologie di prove per la verifica degli apprendimenti

Le diverse tipologie di prove di valutazione consentono di soddisfare in varia misura l'esigenza di assicurare la validità e l'attendibilità degli apprezzamenti che riguardano le prestazioni degli allievi. Spetta agli insegnanti decidere, di volta in volta, quale prova è più opportuno proporre, sulla base di una precisa consapevolezza delle sue caratteristiche.

Una prova di valutazione consiste in una situazione artificiale nella quale l'allievo riceve una sollecitazione (stimolo) a manifestare il suo apprendimento (risposta). Sulla base della modalità in cui si fornisce lo stimolo, è possibile operare una prima classificazione delle prove, che possono essere a stimolo chiuso o a stimolo aperto. Nel primo caso, l'allievo dovrà limitarsi a fornire una risposta univoca allo stimolo ricevuto (ad esempio, eseguire un calcolo matematico, completare un brano con le parole mancanti ecc.). Quando invece lo stimolo è aperto, l'allievo è libero di organizzare la risposta.

Le prove di valutazione, però, si classificano anche in base alle modalità in cui l'allievo può elaborare la risposta, anch'esse distinte in risposta aperta e risposta chiusa. È aperta la risposta in cui l'allievo articola liberamente un proprio pensiero, è chiusa la risposta che non consente deviazioni rispetto al percorso indicato nello stimolo.

Data la diversità delle discipline che caratterizzano una scuola secondaria di primo grado, la valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze può essere articolata attraverso la somministrazione di prove:

1. strutturate;
2. semi-strutturate;
3. aperte;
4. pratiche;
5. orali.

Fatta eccezione delle prove pratiche, ciascuna prova deve essere corredata con una griglia di misurazione da utilizzare in fase di correzione. Le rubriche valutative disciplinari delle educazioni presentano chiare indicazioni su come attribuire una valutazione univoca ad una performance di tipo pratica.

Ogni prova deve essere organizzata secondo una scala graduale di item somministrati agli alunni che permettono il raggiungimento graduale degli obiettivi. Pertanto, quando il docente progetta la propria verifica per la valutazione del processo di apprendimento dell'alunno deve tener conto:

- di quanto affrontato in classe con gli alunni anche nelle attività di approfondimento al fine di valutare con maggiore efficacia la preparazione di alunni meritevoli;
- delle attività di rinforzo e consolidamento delle conoscenze al fine di garantire un maggiore successo degli alunni per obiettivi minimi;

L'attribuzione oggettiva del voto è integrata, in ultimo, con un giudizio che viene estratto dalle rubriche valutative. Queste ultime non solo integrano ma guidano il docente nel percorso della valutazione degli alunni e nella progettazione delle prove di verifiche nonché nella scelta del tipo di item da somministrare nelle varie prove. La formulazione di prove con item gradualmente permette di attribuire un giudizio anche miscelaneo qualora la valutazione del discente non rispecchi pienamente i descrittori indicati per un voto pieno in decimi.

a. Prove strutturate

Sono prove strutturate quegli strumenti di verifica di conoscenze, abilità e competenze costituite da una serie di stimoli chiusi ciascuno dei quali è corredato da due o più risposte chiuse. Le prove strutturate spesso sono chiamate anche oggettive e consistono in una serie di item organizzati secondo diverse tipologie. Eccone un elenco dei più comuni:

1. vero – falso: si presenta all'allievo un'affermazione e si chiede di indicare se la ritiene vera o falsa;
2. a completamento: all'allievo vengono presentate delle frasi, o dei periodi, o delle espressioni matematiche incomplete e gli si chiede di inserire le parole o i dati mancanti;
3. confronto – abbinamento: l'allievo deve indicare le corrispondenze corrette tra due liste di nomi, fatti, principi;
4. a scelta multipla: l'allievo deve individuare la risposta corretta tra le alternative proposte in genere tre o quattro o cinque alternative;
5. a risposta multipla: l'allievo deve individuare le risposte corrette possibili tra più alternative.

La preparazione di una prova strutturata richiede pertanto l'elaborazione di un certo numero di domande o quesiti o items che rimandano ad alcune predeterminate alternative di risposte, fra le quali una, talvolta più di una, è esatta e le altre sono errate in relazione all'oggetto del quesito.

Ne consegue che per l'elaborazione di una prova strutturata sono indispensabili preliminarmente:

- l'analisi degli obiettivi didattici di ciascuna disciplina;
- l'individuazione dei blocchi tematici portanti di ciascuna disciplina;
- l'individuazione dei livelli di apprendimento verificabili; la definizione dei descrittori, la prestazione ipotizzata in rapporto ad obiettivi e contenuti oggetto della prestazione.

Le indagini didattiche basate su domande di tipo strutturato permettono l'oggettività delle rilevazioni. Tale oggettività discende dalle seguenti considerazioni:

- non è possibile alcun equivoco nella decodificazione del dato da parte dell'insegnante in quanto si richiede all'alunno di rispondere ad un quesito ben preciso (stimolo chiuso) e di formulare la risposta scegliendo tra le varie opzioni in cui è già predeterminata quella esatta (risposta chiusa);
- chiunque proceda alla correzione non potrà che ricavare gli stessi dati informativi;
- a tutti gli alunni della classe, nello stesso momento, si richiede la stessa prestazione, rispondere cioè alle medesime domande formulate allo stesso.

ANNOTAZIONI:

La strutturazione del compito per l'attribuzione del punteggio di ogni QUESITO/ESERZIO è costruita dal docente. La RUBRICA VALUTATIVA è il riferimento da seguire in modo che il voto scaturito dalla verifica indica inequivocabilmente le conoscenze, abilità e competenze espressamente indicate.

CRITERI UNICI PER LA CORREZIONE DI UN ANGOLO QUESITO:

CRITERI	DESCRITTORI	PUNTI ATTRIBUITI
Correttezza risposta	- SI - NO	interi 0

ES.: un esercizio è costituito da 8 quesiti Vero o Falso. Ciascun quesito può ammettere solo una risposta univoca corretta. All'esercizio il docente conferisce un punteggio totale di 4 punti implicando che ciascun quesito vale 0,5 punti. Se l'alunno risponde correttamente al quesito totalizza 0,5 punti. La somma totale dei punteggi per quesito è il punteggio finale attribuito all'esercizio.

b. Prove semi-strutturate

Le prove semi-strutturate sono costruite da quesiti che richiedano di formulare autonomamente il testo delle risposte osservando però alcuni vincoli prescrittivi capaci di renderle confrontabili con criteri di correzione predeterminati (stimolo chiuso risposta aperta con vincoli). E' strutturata la parte che riguarda i quesiti mentre rimane aperta quella relativa alle risposte, di solito brevi e circoscritte (8-10 righe max 20) . Nelle prove semi-strutturate la domanda o la consegna è espressa in maniera mirata a suscitare nello studente una risposta che consenta di osservare determinate forme di apprendimento e per esprimere capacità/abilità di vario tipo (saggi brevi, comprensione di testi, questionari, relazioni).

Le prove semi-strutturate permettono di valutare i cosiddetti processi intellettuali superiori:

- la capacità di applicare conoscenze in contesti nuovi;
- la capacità di integrare le diverse abilità disciplinari possedute per risolvere specifici problemi;
- utilizzo della memoria rievocativa e non riconoscitiva (partire da uno stimolo per elaborare una risposta autonoma e talvolta originale).

Criteri unici per la correzione:

- Bisogna predefinire le caratteristiche che devono possedere le risposte, anche se formulate con parole proprie, per poterle ritenere accettabili. Così, si assegnerà un punteggio ad ognuno dei quesiti a seconda dell'adeguatezza delle risposte, che possono risultare adeguate, parzialmente adeguate, inadeguate oppure omesse.
- Bisogna stabilire un punteggio pieno per le risposte completamente esaustive e un punteggio parziale in presenza delle singole abilità o conoscenze sottoposte a verifica.

Legenda prova semi-strutturata: max punti 3 a quesito:

CRITERI	DESCRITTORI	PUNTI
Correttezza (es. grammaticale, di calcolo, di risoluzione algoritmica, ecc)	- non adeguato - accettabile - discreto - corretto	0 0,5 0,75 1
Competenza (es. lessicale, nell'applicazione di concetti e procedure matematiche, elaborare procedure risolutive di specifici problemi, comprendere e usare i linguaggi specifici della disciplina, osservare e descrivere situazioni, fatti e fenomeni, ecc.)	- non adeguato - accettabile - discreto - corretto	0 0,5 0,75 1
Padronanza dei contenuti e pertinenza	- non adeguato - accettabile - discreto - corretto	0 0,5 0,75 1
		Tot. 3

c. GRIGLIA DI MISURAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA STRUTTURATE E SEMI-STRUTTURATE

PUNTEGGIO %	VOTO
≤44	4
45	4,5
46-54	5
55	5,5
56-64	6
65	6,5
66-74	7
75	7,5
76-84	8
85	8,5
86-94	9
95	9,5
96-100	10

Su ogni compito il VOTO sarà indicato con la seguente scansione:

PUNTI/PUNTI TOTALI → PUNTI IN % → VOTO

Esempio esplicativo: 32/50 → 64% → 6,5

d. Prova scritta di Italiano.

La commissione costituita da docenti di lettere ha elaborato griglie specifiche per la valutazione dei testi scritti:

- Descrittivo
- Narrativo
- Argomentativo
- Poetico

In allegato al portfolio i docenti trovano le specifiche griglie di valutazione alla pagina web <https://www.icalvignano.edu.it> e organizzate come di seguito indicato:

- Griglia Generale → per i testi descrittivi, narrativi ed argomentativi;
- Griglia di correzione per il testo poetico.

e. Prova Orale disciplinare/interdisciplinare.

È stata, in ultimo, redatta una nuova griglia specifica per la valutazione delle prove orali generale e dinamica: la sua inner structure è organizzata con descrittori che possono essere declinati per tutte le discipline. L'introduzione di questa griglia apporta contributi positivi nel sistema di valutazione degli apprendimenti per due ragioni fondamentali:

1. i docenti valutano in modo equo il discente indipendentemente dalla disciplina, considerando criteri fondamentali di un colloquio orale
2. il discente ha la possibilità di orientarsi nella sua performance espositiva attivando un processo di interiorizzazione di un sapere interdisciplinare attraverso il collegamento con concetti studiati nelle diverse discipline.

La griglia di valutazione del colloquio orale per la valutazione in itinere degli apprendimenti è consultabile sulla web page dell'IC: <https://www.icalvignano.edu.it> .

Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva (da PTOF)

Come previsto dall'art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 59 del 2004, dall'art. 2 comma 10 del D.P.R. 22/06/2009 n.122 e dall'art.n.62 del D.Lgs. 13/04/2017, ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato; pertanto, il totale delle ore di assenza non dovrà essere superiore ad un quarto dell'orario annuale.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporterà l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all' esame finale di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

In via del tutto eccezionale la scuola può ammettere motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, solamente per "assenze documentate e continuative", a condizione comunque che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica motivata delibera.

Possono essere ammesse deroghe al limite delle presenze ai fini della validità dell'anno scolastico solo ed esclusivamente per i seguenti motivi:

1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. Terapie e/o cure programmate;
3. Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
4. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano un giorno di riposo settimanale;
5. Rientro in patria della famiglia, per gli alunni stranieri, per gravi motivi adeguatamente documentati;
6. Partecipazione ad attività o concorsi di rilievo, debitamente certificati dall'ente promotore.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza effettuata durante l'anno scolastico verrà normalmente conteggiata. Anche gli ingressi posticipati e le uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate.

È compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano di procedere alla fase valutativa.

Il Consiglio di Classe avrà cura di comunicare, attraverso la segreteria, periodicamente e tempestivamente alle famiglie informazioni aggiornate sulla quantità oraria di assenze accumulate, nel caso in cui il numero si avvicini al numero massimo delle ore di assenza consentito.

Non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria

Nella scuola secondaria la non ammissione si concepisce:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno.

I Consigli di Classe, per la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, tengono conto:

- del mancato progresso rispetto alla situazione di partenza;
- del grado di mancato conseguimento delle competenze del curriculum esplicito (profitto nelle discipline);
- del grado di mancato conseguimento delle competenze del curriculum trasversale (metodo di studio e di lavoro, capacità di comunicazione, capacità logiche);
- del grado di mancato conseguimento delle competenze del curriculum implicito (frequenza e puntualità, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici, collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto delle persone, dell'ambiente scolastico, del Regolamento interno d'Istituto);
- dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno organizzate dalla Scuola;
- del curriculum scolastico del triennio (per l'ammissione all'esame di Stato).

Ai sensi del D.Lgs.62/2017 un alunno non è ammesso alla classe successiva o all'esame di Stato nei seguenti casi:

- a. quando l'alunno ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge (un quarto di assenze rispetto al monte ore annuale obbligatorio delle discipline), ferme restando le deroghe stabilite dal Collegio dei Docenti;
- b. quando l'alunno ha riportato la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio o dall'esame conclusivo del ciclo di istruzione;
- c. quando l'alunno non ha partecipato alle rilevazioni nazionali Invalsi;
- d. per deliberazione a maggioranza del Consiglio di classe adeguatamente motivata sulla base dei punti esposti al paragrafo precedente;
- e. quando, nonostante gli interventi di recupero e/o sostegno adottati, la valutazione del processo globale di apprendimento dell'alunno non sia positiva, evidenziando gravi o diffuse lacune tali da compromettere, a giudizio del Consiglio di classe, la proficua frequenza della classe successiva o il superamento dell'Esame di stato;
- f. quando la non ammissione dell'alunno sia ritenuta dal Consiglio di classe come una modalità opportuna e utile a favorire un efficace recupero delle abilità fondamentali per l'acquisizione delle competenze.

Ammissione all'Esame di Stato

Ai sensi degli Articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 l'ammissione all'Esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato – di competenza del Consiglio di Istituto - prevista dal DPR 249/1998, art. 4 commi 9 e 9 bis;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle Prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

- In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può ammettere l'allievo all'Esame con le relative insufficienze oppure può deliberare la non ammissione con adeguata motivazione.
- In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi.
- Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.
- In caso di delibera di non ammissione, il voto dell'insegnante di Religione cattolica per gli alunni che se ne avvalgono, se determinante per conseguire la maggioranza, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
- Analogamente avviene per il voto dell'insegnante di attività alternative all'IRC.

Deroghe per ammissione all'Esame di Stato in casi particolari

Nel comma 10 dell'articolo 2 dello schema di regolamento concernente "coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169 troviamo la seguente integrazione:

[...] le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal collegio docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

a. FREQUENZA

L'alunno ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha diritto ad una deroga (poiché non rientra tra i casi deliberati dal Collegio dei Docenti e presenti nel PTOF o perché le numerose assenze hanno pregiudicato la possibilità di valutarlo).

N.B. è necessario che il Consiglio di Classe abbia comunicato alla famiglia l'avvenuto superamento del monte ore di assenze consentito ed abbia verbalizzato quanto è stato fatto per evitare tale situazione di "evasione". Per quanto riguarda l'impossibilità di valutare un alunno a causa delle numerose assenze, è opportuno ricordare che, per procedere con una non ammissione, è necessario che tale circostanza sia stata oggetto di accertamento da parte del Consiglio di Classe e che vi sia traccia di ciò nel registro dei verbali della classe interessata.

b. COMPORTAMENTO

E' incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato

c. MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Si può procedere alla non ammissione all'esame finale a conclusione del I ciclo di un alunno nel caso:

- di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline INVALSI
- Non ha sostenuto la Prova INVALSI di italiano, matematica e inglese.

Le operazioni di scrutinio

Allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i docenti del Consiglio di classe. Partecipano alla valutazione degli alunni:

1. Tutti i docenti presenti.
2. Il docente di approfondimento, per le classi a T.P., sarà obbligato a partecipare allo scrutinio solo nel caso in cui abbia insegnato sull'intero gruppo-classe e non su parte di esso.
3. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.
4. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi del loro insegnamento.

Nel caso in cui un docente dovesse essere assente per motivi giustificati, si procederà alla nomina del docente della stessa disciplina. Sempre per il principio del "collegio perfetto" già espresso, nel caso un docente sia assente per malattia o per collocamento in altra situazione di "status" che ne giustifichi l'assenza (permesso per gravi motivi personali o familiari; congedo per maternità ecc.) dev'essere sostituito da un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Il docente assente non può essere sostituito da un docente dello stesso consiglio di classe anche se di materia affine, sempre per il principio che il numero dei componenti del Consiglio di classe non deve risultare invariato (in questo caso ci sarebbe infatti un componente in meno). Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale. Se nell'Istituzione non vi è un docente della stessa materia o comunque avente titolo ad insegnarla (e ovviamente non si può rimandare lo scrutinio) si deve necessariamente ricorrere ad una nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti. Non si rinviene infatti nessuna disposizione che consenta la nomina di un docente che non sia della stessa materia (o che abbia titolo ad insegnarla) del docente che dev'essere sostituito.

a. Il docente di approfondimento in materie letterarie

È utile premettere che l'attività di approfondimento in materie letterarie, nell'art. 5 del D.P.R. 89/2009 è inserita nel quadro orario del curriculum obbligatorio.

In quanto curricolare il docente fa parte a pieno titolo del consiglio di classe ed esprimerà il suo voto in caso di votazione circa l'ammissione o meno degli allievi alla classe successiva o all'esame di stato. Bisogna però precisare che dal punto di vista dell'insegnamento impartito non esprimerà una valutazione autonoma, ma il suo voto in decimi dovrà "confluire" nella votazione del docente di materie letterarie così come indicato nella nota ministeriale n. 685/2010: "Approfondimento non è considerata come materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non ha titolo ad esprimere una valutazione autonoma, bensì a fornire elementi di giudizio al docente di materie letterarie".

In mancanza di specifici chiarimenti ministeriali per ciò che riguarda la partecipazione del docente di approfondimento agli esami di stato (se docente di una classe terza), la decisione è lasciata alle singole scuole

b. Il docente di sostegno

I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o no certificati. Se ci sono però più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo disabile, questa partecipazione deve "confluire" su un'unica posizione e quindi il loro voto all'interno del Consiglio di classe vale "uno".

c. L'insegnante di Religione Cattolica

Fa parte, al pari degli altri insegnanti, degli organi collegiali dell'istituzione scolastica e possiede pertanto lo status degli altri insegnanti. Partecipa alle valutazioni periodiche e finali, ma soltanto per gli allievi che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica. Non esprime un voto numerico in decimi, limitandosi a compilare una speciale nota, da consegnare assieme al documento di valutazione.

d. Il docente di alternativa alla Religione Cattolica

Il docente di attività alternativa alla religione partecipa a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime. La valutazione, da parte di tali docenti, è espressa con un giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun allievo.

e. Il docente di potenziamento

I docenti di potenziamento dell'offerta formativa non partecipano alla valutazione ma vi contribuiscono fornendo elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni e sull'interesse manifestato.

Deliberazione dell'Ammissione all'esame conclusivo

Nel caso in cui l'ammissione all'esame sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad una specifica nota al riguardo e a trasmetterla alla famiglia dell'alunno. Il voto di ammissione può essere inferiore a 6.

Nel caso di non ammissione all'esame a conclusione del ciclo è opportuno tenere presente che:

1. "in caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo" (C.M. n.49 del 20/05/2010);
2. l'eventuale non ammissione va votata a maggioranza dal Consiglio di Classe;
3. nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni della non ammissione;
4. nel caso di una non ammissione per "mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento" è necessario che nel verbale dello scrutinio vi siano chiari riferimenti:
 - a. ad interventi di recupero e rinforzo che non hanno raggiunto i risultati programmati,
 - b. al fatto che il discente non abbia raggiunto gli obiettivi minimi previsti per lui (piano di studio personalizzato) in più discipline,
 - c. all'impegno e alla partecipazione del discente;
5. le famiglie degli alunni non ammessi all'esame finale a conclusione del ciclo devono venire informate dell'esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all'albo dei risultati di quest'ultimi (di ciò si farà carico il Coordinatore di Classe).

Voto di ammissione D. M. 741/2017, art. 2 comma 4

"In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi".

I criteri per la non ammissione all'esame non possono limitarsi al mero numero di discipline con voto non sufficiente:

- ❖ Il voto di ammissione può essere inferiore a sei decimi, tuttavia bisogna tenere presente che esso ha molto peso sul voto finale;
- ❖ I criteri/descrittori del voto di ammissione non vanno formulati solo sulla media aritmetica dei voti dell'ultimo anno, ma devono tenere conto dell'andamento del triennio;
- ❖ Vanno evitati calcoli meccanici e procedure standardizzate;
- ❖ Occorre tener conto, del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, considerando una serie di elementi oltre ai voti disciplinari: il metodo di studio maturato, i progressi registrati relativamente alla situazione di partenza, il grado di autonomia e di responsabilità raggiunto dall'alunno.

Sulla pagina web dell'IC è possibile scaricare il file per la compilazione del giudizio di ammissione degli alunni e delle alunne:

<https://www.icalvignano.edu.it>

Prove scritte d'esame

Tutti i candidati sono chiamati a svolgere tre prove scritte, ovvero una:

- ☐ prova di italiano della durata di 4 ore
- ☐ prova di matematica della durata di 3 ore
- ☐ prova di lingua della durata di 4 ore

Le prove, proposte dai membri della Commissione Esaminatrice, vengono strutturate in modo tale da risultare graduate e vengono valutate in base a criteri concordati in sede di dipartimento.

Gli alunni stranieri che hanno seguito una programmazione individualizzata, svolgono le medesime prove degli altri candidati.

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, si decide in sede di scrutinio se questi ultimi svolgono le stesse prove degli altri candidati o prove individualizzate (per alcune discipline o per tutte le discipline).

a. Prova scritta di italiano, indicazioni e criteri di valutazione

Accerta:

- ☐ la padronanza della lingua
- ☐ la capacità di espressione personale
- ☐ il corretto ed appropriato uso della lingua
- ☐ la coerente ed organica esposizione del pensiero

La Commissione predispone almeno tre terne di tracce proponendo le seguenti tipologie testuali:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico, anche attraverso richieste di riformulazione

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata all'interno della stessa traccia

La prova scritta di italiano viene formulata in modo da consentire all'alunno di mettere in evidenza la propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite e l'acquisizione delle competenze linguistiche. La prova dovrà accertare la coerenza e l'organicità del pensiero, la capacità di espressione personale e il corretto ed appropriato uso della lingua.

Le griglie di valutazione per le varie tipologie testuali sono allegate al presente documento e consultabili sulla web page:

<https://www.icalvignano.edu.it>

b. Prova scritta di matematica, indicazioni e criteri

Accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli alunni nelle seguenti aree:

- ☐ numeri;
- ☐ spazio e figure;
- ☐ relazioni e funzioni;
- ☐ dati e previsioni.

Ogni traccia deve essere riferita alle due seguenti tipologie:

- a) problemi articolati in una o più richieste;
- b) quesiti a risposta aperta.

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova.

La prova scritta di matematica deve tendere a verificare la capacità e le abilità essenziali individuate dal curriculum di studi e l'acquisizione delle competenze. Nel rispetto dell'autonomia delle scuole, i quesiti potranno toccare aspetti numerici, geometrici e tecnologici, senza peraltro trascurare nozioni elementari nel campo della statistica e della probabilità. Uno dei quesiti potrà riguardare gli aspetti matematici di una situazione avente attinenza con attività svolte dagli allievi nel corso del triennio e nel campo delle scienze sperimentali. La commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo potranno essere consentiti, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

La prova scritta di matematica sarà strutturata in modo tale da risultare graduata e verrà valutata in base ai seguenti criteri concordati:

- conoscenza degli elementi specifici della disciplina;
- possesso delle abilità relative
- all'applicazione di relazioni, proprietà e procedimenti
- alla risoluzione di problemi.

Per la prova scritta di matematica, le **griglie di valutazione** verranno **aggiornate annualmente** e verbalizzate in sede di riunione preliminare. La prova scritta di matematica presenta una struttura dinamica per la tipologia di quesiti previsti a livello ministeriale: annualmente il dipartimento scientifico-tecnologico, in base alla complessità della componente alunni e tenuto conto della progettazione annuale nonché dei risultati ottenuti definisce le prove e le relative griglie di valutazione. Si terrà conto delle griglie generali per la valutazione ottenuta su prove di tipo strutturato e semi-strutturato.

c. Prova scritta di lingue straniere, indicazioni e criteri

Accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del QCE di riferimento e, in particolare:

- ☐ al livello A2 per l'inglese;
- ☐ al livello A1 per la seconda lingua comunitaria.

Tipologie:

- a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
- d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
- e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

La prova scritta di lingue straniere sarà strutturata in modo tale da risultare graduata e verrà valutata in base ai seguenti criteri concordati:

- capacità di comprendere un testo, sia in modo globale che dettagliato, capacità di fornire risposte adeguate, complete, coerenti ed efficaci;
- capacità di usare funzioni, strutture e lessico in modo corretto;
- capacità di produrre una lettera completa, aderente alla traccia, coerente ed efficace, capacità di produrre un dialogo completo, aderente alla traccia, coerente ed efficace.

Al presente documento sono allegate le griglie di valutazione per la prova scritta di lingue e consultabili alla web page:

<https://www.icalvignano.edu.it>

Criteri essenziali per la conduzione del colloquio

È finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali.

Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell'intera sottocommissione esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno consentendo, pertanto, a tutte le discipline di avere visibilità e giusta considerazione.

Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze trasversali, la capacità di esposizione e di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero critico e riflessivo, di valutazione personale, di collegamento organico e significativo tra le discipline.

Tiene conto dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Gli studenti che hanno frequentato le classi ad indirizzo musicale sono chiamati a dimostrare anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio con un'esecuzione strumentale.

Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi. È opportuno ricordare che il colloquio pluridisciplinare:

- 1) viene condotto collegialmente alla presenza dell'intera sottocommissione esaminatrice,
- 2) deve consentire di valutare la maturazione globale dell'alunno.

Per decisione collegiale, la Commissione condurrà i colloqui d'esame coerentemente con il lavoro svolto nel triennio. In sede d'esame si terrà conto quindi sia degli obiettivi preventivamente fissati, sia di quanto è stato appreso nel corso del triennio, sia delle possibilità degli allievi.

Nel progettare il colloquio la Commissione prevede di:

- partire dall'area scelta dal candidato, lasciandogli eventualmente la possibilità di prendere spunto da un suo elaborato;
- verificare le conoscenze e le competenze acquisite dall'alunno nel corso del triennio, soffermandosi in
- modo particolare su quanto appreso nell'ultimo anno del corso di studi ed evitando, ove possibile, l'accertamento nozionistico;
- porre tutti gli alunni in grado di manifestare quanto appreso, non limitando le modalità espressive e favorendo i più svantaggiati sul piano linguistico.

La griglia di valutazione del colloquio orale interdisciplinare d'esame è allegata al presente documento e consultabile alla web page: <https://www.icalvignano.edu.it>.

Alla web page dell'IC si trova anche la griglia di valutazione per lo strumento musicale.

Candidati con disabilità (D.M. 741/2017, art. 14)

Per lo svolgimento dell'esame la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali (comma 1).

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale (comma 3).

Gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove (comma 2).

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo, che è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione (comma 5).

Candidati con DSA certificato (D.M. 741/2017, art. 14)

Lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal Consiglio di classe (comma 6).

Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può:

- riservare tempi più lunghi di quelli ordinari;
- consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici, solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte (comma 7);
- nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato (comma 8).

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva (comma 9).

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma (comma 10). Anche in questo caso si stabilisce il diritto all'ottenimento del titolo finale della scuola secondaria di 1° grado da parte di tutti gli alunni, anche in presenza di percorsi molto differenziati.

Per i candidati con disabilità o disturbi specifici di apprendimento certificati l'esito dell'esame viene determinato con i medesimi criteri definiti per tutti gli alunni.

La valutazione finale

La commissione delibera il voto finale in decimi

- ☐ L'esame si intende superato se il candidato ottiene una valutazione finale non inferiore a sei decimi
- ☐ La votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità dalla commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
- ☐ Il voto finale scaturisce dalla media tra i voti delle tre prove scritte e del colloquio, senza applicare arrotondamenti all'unità superiore o inferiore;
- ☐ si procede poi a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove d'esame;
- ☐ il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

Alla web page dell'IC, i docenti possono accedere ai file per la compilazione finale degli alunni tutti consultando il documento "documenti valutativi finali esame conclusivo":

<https://www.icalvignano.edu.it>

Ammissione dei candidati privatisti

Sono ammessi a sostenere l'esame i candidati che:

- ☐ compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui svolgono l'esame, il 13° anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di I grado;
- ☐ abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di I grado da almeno un triennio;
- ☐ si avvalgono dell'istruzione parentale;
- ☐ frequentano la terza classe presso una scuola secondaria di primo grado non statale, non paritaria, iscritta all'albo regionale.

All'attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali.

Nella riunione preliminare vengono, infine, esaminati i programmi presentati dai candidati privatisti.

Prerequisiti:

- presentazione della domanda di ammissione all'esame da parte dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale entro il 20 marzo; in caso di candidati con disabilità o DSA deve essere fornita anche copia delle relative certificazioni nonché, se predisposti, il PEI o il PDP;
- partecipazione alle prove INVALSI presso l'istituzione scolastica (statale o paritaria) dove si è scelto di sostenere l'esame.

La commissione d'esame assegna alle sottocommissioni gli eventuali candidati privatisti, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IN REGIME DI DIDATTICA A DISTANZA/DIGITALE INTEGRATA

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.

L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l'esito della valutazione, l'insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.

La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all'interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell'offerta formativa, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.

I criteri e le rubriche di valutazione, applicate alla DaD, sono estrapolati dalla Circolare Prot. 0001638/U del 17/04/2020, suoi allegati e s.m., fermo restando aggiornamenti, revisioni e integrazioni durante l'a.s. corrente.

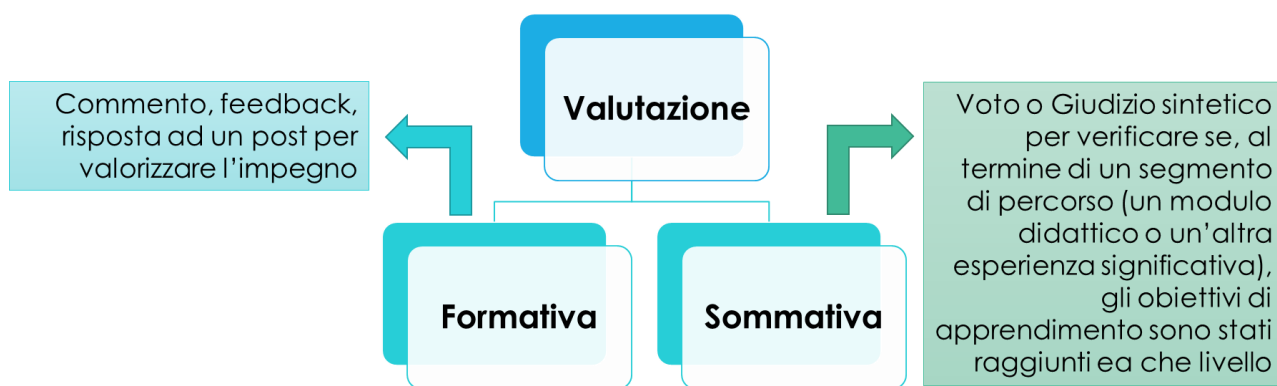
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

Finalità principali della D. a D.

- Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;
- Garantire l'apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali con l'utilizzo delle misure compensative e dispensative indicate nei Piani didattici personalizzati, l'adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei Piani educativi individualizzati e valorizzando il loro impegno, il progresso e la partecipazione
- Privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all'imparare ad imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un'esperienza educativa distribuita e collaborativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza;
- Mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l'uso di strumenti digitali, l'informazione sull'evoluzione del processo di apprendimento degli studenti.

Finalità principali della valutazione della D. a D.

Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati



VALUTAZIONE FORMATIVA



Privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l'impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere.



Griglia per le osservazioni sistematiche

Criteri:

- Progresso
- Impegno

- Partecipazione
- Disponibilità nelle attività proposte

Indicatori/Descrittori Giudizio sintetico	Interesse nelle attività da svolgere Offline	Partecipazione alle lezioni in modalità Sincrona Online	Regolarità nella restituzione degli elaborati
Positiva	L'alunno mostra interesse costante nelle attività assegnate, lavorando in autonomia con approfondimenti pertinenti	L'alunno partecipa alle lezioni, anche con strumenti alternativi alla piattaforma di riferimento, con assiduità e curiosità	L'alunno è preciso e puntuale nella consegna indipendentemente dalla correttezza del contenuto
Adeguate	L'alunno mostra interesse adeguato nelle attività assegnate, lavorando in autonomia seguendo schemi/indicazioni fornite dai docenti	L'alunno partecipa adeguatamente alle lezioni, anche con strumenti alternativi alla piattaforma di riferimento	L'alunno è regolare nella consegna indipendentemente dalla correttezza del contenuto
Incerta	L'alunno mostra interesse parziale senza approfondire gli argomenti	L'alunno partecipa in maniera saltuaria alle attività online sincrone utilizzando la piattaforma o strumenti alternativi di comunicazione	L'alunno restituisce in maniera selettiva o irregolarmente le consegne indipendentemente dalla correttezza del contenuto
Nulla	L'alunno non mostra interesse nelle attività proposte e non svolge alcun approfondimento	L'alunno non partecipa alle attività in modalità sincrona online	L'alunno non restituisce le consegne

Griglia per le osservazioni sistematiche alunni DvA

** (gli indicatori di performance sono da contestualizzare in ragione della natura della diversa abilità e delle aree di potenziale sviluppo definite nel P.E.I.)

Livelli raggiunti					
 METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	NON RILEVATI PER ASSENZA	NON ADEGUATI	ADEGUATI	INTERMEDI	AVANZATI
Partecipa alle attività sincrone proposte, come video chiamate WhatsApp, videoconferenze ecc.					
Partecipa in maniera autonoma alle videolezioni o necessita del supporto della famiglia					

Dispone di PC, telefonino o altro strumento digitale necessario per la didattica a distanza					
Manifesta difficoltà di accesso agli strumenti digitali in quanto privo di rete wifi					
Utilizza PC o altri strumenti multimediali in maniera autonoma,					
Interagisce con i compagni e con gli insegnanti					
Svolge a casa i compiti assegnati autonomamente					
Coerenza: puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità(a)sincrona, come esercizi ed elaborati					
Nel lavoro svolto in modalità asincrona riceve il supporto della famiglia					
Nel lavoro asincrono utilizza materiali multimediali (video lezioni, registrazioni vocali)					
 COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA'	NON RILEVATI PER ASSENZA	NON ADEGUATI	ADEGUATI	INTERMEDI	AVANZATI
Interagisce o propone attività rispettando il contesto					
Partecipa agli scambi comunicativi con apporti personali coerenti					
Prova disagio per le proprie difficoltà nell'approccio con la DAD					
 ALTRE COMPETENZE RILEVABILI	NON RILEVATI PER ASSENZA	NON ADEGUATI	ADEGUATI	INTERMEDI	AVANZATI
Sa utilizzare i dati					
Sa selezionare e gestire le fonti					

*Sta imparando ad imparare					
*Sa dare un'interpretazione personale					
*Dimostra competenze linguistiche nelle produzioni scritte					
*Dimostra competenze linguistiche orali, nel reperimento lessicale durante le attività in videoconferenza (verifiche orali)					
*Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace					
Riesce a mantenere l'attenzione durante le video- lezioni nei limiti richiesti dall'insegnante					
*Sa analizzare gli argomenti trattati					
Contribuisce in modo originale e personale alle attività proposte					

Valutazione sommativa

Rappresenta una sintesi che tiene conto anche della crescita personale dello studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze personali nell'attività di studio. Deve dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, all'autonomia, dalla disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonché delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di connessione, di dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo studente si trova ad operare.

Strumenti e Metodi per la Verifica degli apprendimenti – DAD

TIPOLOGIA	STRUMENTI
Verifiche orali	App: Google Meet con collegamento uno a uno oppure a piccolo gruppo
Verifiche scritte in modalità sincrona	Somministrazione di test in Google Classroom : “compito con quiz”, con creazione di file di Google Moduli e domande di varie tipologie (scelta multipla, paragrafo, risposta breve, etc.)

A queste tipologie di prove è possibile affiancare tutte le varianti di verifiche individuate nel presente portfolio per la didattica in presenza ed adeguate alla DaD/DDI utilizzando tutti gli strumenti possibili che il docente può individuare come idonei al fine della verifica dei livelli degli apprendimenti delle alunne e delle alunne nonché delle competenze.

